

ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012
Viale Trieste, 93-95
C O S E N Z A
Gestione Stralcio A.R.S.S.A – ART. 1 BIS, L.R. 5 DEL 12.02.2016
Deliberazione del Direttore Generale

n° 61/65 del 10 MAR. 2022

OGGETTO: Prosecuzione nel giudizio di appello introdotto dall'ARSAC – Gestione Stralcio A.R.S.S.A. c/ Alessio Giorgio, avverso la sentenza n. 511 pubblicata il 02.03.2021 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza – I Sezione (I.G.C. n. 9161/bis).

Il Direttore Generale

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, presso la Sede Centrale dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese;
- che con Provvedimento n. 5 del 22.12.2021 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;
- che con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2022 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;

- che con deliberazione n. 143/CL/012 del 19/07/2012, l'ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. ha affidato incarico all'Avv. Antonella Muglia di citare in giudizio Alessio Giorgio, ai fini del rilascio dell'immobile sito in Loc. Ferrante del Comune di Acri, riportato al foglio 141 part.lla n. 321, oltre al recupero dell'indennizzo risarcitorio per la detenzione di un immobile di proprietà di un Ente pubblico;
- che con sentenza n. 511 pubblicata il 02.03.2021, il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dr. Antonio Genise, ha condannato Alessio Giorgio al rilascio in favore dell'A.R.S.S.A. del suddetto fondo oggetto di causa con condanna dello stesso al pagamento in favore dell'Ente a titolo di indennità di occupazione sine titolo, della somma di € 5.717,28, alla quale va aggiunta l'indennità annua di € 586,76 dal 1 gennaio 2015 fino al giorno effettivo rilascio, oltre interessi di legge;
- che il suddetto Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ed ha condannato l'Ente al pagamento in favore dello stesso della somma di € 127.775,00 oltre interessi dal 22.02.2016 a quello dell'effettivo pagamento.
- che, con deliberazione n. 74/GS del 22.03.2021 l'A.R.S.S.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza confermando anche in sede di appello l'Avv. Antonella Muglia, quale difensore a tutela degli interessi dell'Ente;
- che la suddetta vertenza è stata iscritta a ruolo dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro R.G. n. 578/21.

CONSIDERATO:

- che con nota pec del 03 marzo 2022 l'Avv. Antonella Muglia, ha rinunciato al mandato difensivo a suo tempo conferitole per cui l'Ente deve provvedere a costituirsi in giudizio con altro difensore, tenuto conto della prossima udienza fissata per il 17.05.2022 presso l'adita Corte.

DATO ATTO:

- che per la prosecuzione del giudizio occorre, quindi, affidare il relativo incarico ad altro professionista;
- che, anche al fine di realizzare un risparmio di spesa, è opportuno affidare il patrocinio degli interessi della Gestione Stralcio dell'A.R.S.S.A. agli Avv.ti Assunta Barbara Filice e Carmela Cairo dell'Ufficio Legale interno dell'Ente, peraltro già a conoscenza dei fatti di causa;
- che, onde evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo;

DELIBERA

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:
- di proseguire il giudizio introdotto dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro R.G. n.578/21 la cui udienza è fissata per il 17.05.2022, introdotto dall'ARSAC – Gestione Stralcio A.R.S.S.A. c/ Alessio Giorgio, avverso la sentenza n. 511 pubblicata il 02.03.2021 emessa dal Tribunale Civile di Cosenza – I Sezione;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. agli Avv.ti Assunta Barbara Filice e Carmela Cairo dell'Ufficio Legale interno dell'Ente;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



Il Funzionario del Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dr. Salvatore Pace

Il Responsabile dell'Ufficio Spesa
Dr.ssa Rosamaria Sirianni

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dr. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo
dell'ARSAC in data 10 MAR, 2022 sino al 24 MAR, 2022.